

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 22467 Anno 2019**

**Presidente: SABEONE GERARDO**

**Relatore: MICCOLI GRAZIA**

**Data Udiienza: 14/02/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CARLICCHI RINALDO nato a GROSSETO il 03/08/1976

avverso la sentenza del 18/01/2018 del TRIBUNALE di GROSSETO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Il difensore di parte civile, avv. Roberto VANNETTI, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese.

L'avvocato Alessandro ANTICHI si riporta ai motivi di ricorso.

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza del 18 gennaio 2018 il Tribunale di Grosseto ha confermato la sentenza del Giudice di pace della medesima città con la quale Rinaldo CARLICCHI era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. alla pena di euro 40 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Gigliola FANCIULLETTI.

**2.** L'imputato era stato tratto a giudizio per avere, durante una conversazione telefonica, prospettato alla persona offesa un male ingiusto proferendo l'espressione «la gente come te la sistemerei io».

**3.** Avverso tale pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidandolo a tre motivi.

**3.1.** Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'elemento oggettivo del reato.

Si osserva infatti che l'uso del condizionale, il contesto in cui la frase era inserita, nonché la genericità e la categoria cui l'imputato si è riferito, non consentirebbero di ritenere sussistente il fatto contestato al CARLICCHI.

**3.2.** Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

La condotta dell'imputato non era infatti sorretta dalla consapevolezza e volontà di intimidire la persona offesa.

**3.3.** Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 185 cod. pen. e 538 cod. proc. pen.

Si evidenzia che i giudici di merito hanno provveduto alla liquidazione del danno alla parte civile, nonostante quest'ultima abbia omesso di adempiere all'onere di allegazione e prova in ordine alla sussistenza e quantificazione del danno stesso.

**4.** In data 31 gennaio 2019 il difensore della FANCIULLETTI ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, posto che la valenza intimidatoria della contestata espressione discenderebbe dagli epiteti ingiuriosi che hanno accompagnato quest'ultima e dalla qualità dell'agente. Il Tribunale ha inoltre argomentato in modo chiaro sulla liquidazione del danno.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento nei termini qui di seguito indicati e con specifico riferimento al primo motivo proposto, sicché risulta superfluo argomentare sugli altri.

**2.** La frase indicata nel capo di imputazione come minacciosa va senz'altro valutata alla luce del contesto nel quale la stessa è stata proferita; e ciò va fatto proprio al fine di apprezzarne l'eventuale portata intimidatoria.

**2.1.** Risulta dalla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito che la FANCIULLETTI, quale utente del servizio idrico fornito dall'Acquedotto del Fiora, aveva più volte contattato il numero verde di tale azienda al fine di chiedere la sostituzione del contatore dell'acqua. Interlocutore telefonico della FANCIULLETTI era risultato essere il ricorrente CARLICCHI, in qualità di dipendente dell'azienda fornitrice dell'acqua potabile.

All'esito di ripetuti contatti telefonici instaurati con crescente insistenza da parte della FANCIULLETTI, l'odierno ricorrente si era alterato proprio per la continua pressione della donna e, dopo alcune espressioni ingiuriose nonché dopo aver sottolineato che ella aveva chiamato 10/12 volte il numero verde, aveva proferito le parole «la gente come te la sistemerei io» (si vedano le dichiarazioni della persona offesa come riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado).

**2.2.** Indubbia la portata offensiva delle parole che hanno preceduto tale ultima frase (in relazione alle quali la persona offesa potrà ottenere il risarcimento dei danni in sede civile, in ragione della depenalizzazione della condotta di ingiurie), deve escludersi la configurabilità del reato di minaccia contestato unicamente per l'espressione «la gente come te la sistemerei io». E' del tutto evidente infatti l'estrema genericità, peraltro consequenziale al rilievo che il numero eccessivo di chiamate da parte della FANCIULLETTI era stato facilitato dal fatto che esse erano avvenute usufruendo di un "numero verde".

**3.** E' opportuno qui ricordare che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo però sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (*ex multis*, Sez. 1, n. 44128 del 18/10/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, P.M. in proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 5, n. 4633 del 06/02/2004, Puntorieri, Rv. 228064).

Tuttavia, la portata intimidatoria della condotta va valutata in concreto, avendo riguardo sia al tenore delle espressioni verbali sia al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se ed in che misura abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (*ex multis*, Sez. 6, n. 35593 del 25/08/2015, Romeo, Rv. 264431; Sez. 5, n. 43380 del 26/09/2008, De Marco, Rv. 242188).

Quindi, tenore delle espressioni verbali proferite, qualità del soggetto agente e del soggetto passivo, nonché il contesto nel quale si svolgono i fatti costituiscono i parametri che devono

orientare il giudice nel suo prudente apprezzamento, suscettibile poi di controllo sotto il profilo della completezza, della logicità e della coerenza della motivazione.

**4.** Nel caso in esame i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei suindicati principi, limitandosi a ritenere che la generica espressione «gente come te la sistemerei io» integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 cod. pen. ed omettendo di considerare la specificità della vicenda complessiva, caratterizzata dalle insistenti telefonate della FANCIULLETTI al numero verde dell'azienda fornitrice del servizio, che hanno provocato la reazione del ricorrente, il quale ha scompostamente dato corso ad un comportamento di esasperazione proprio per la frequenza dei contatti telefonici.

Peraltro, come si è già detto, nessun dubbio può nutrirsi sul fatto che la suddetta espressione sia estremamente generica, anche in ragione del tenore del verbo utilizzato, coniugato nella forma condizionale, e obiettivamente privo di significato intimidatorio, tenuto conto delle modalità con le quali è avvenuto il dialogo tra il CARLICCHI e la FANCIULLETTI.

Non va infatti trascurato che il reato di minaccia richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario (Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 26135701).

D'altronde, può escludersi l'assunzione di concretezza intimidatoria della frase in esame ove pure si consideri che essa risulta aver trovato spiegazione nelle ulteriori espressioni pronunziate nello stesso contesto dal CARLICCHI, il quale ha aggiunto: «il numero verde te lo farei pagare così chiameresti meno».

E, proprio tenuto conto di tale circostanza, va pure esclusa la prospettazione di un male ingiusto la cui verifica fosse nella disponibilità del soggetto agente, sostanziandosi le suindicate espressioni solo in una sorta di invocazione spazientita di iniziative finalizzate ad evitare insistenti telefonate alla azienda per la quale il CARLICCHI lavorava.

Questa Corte ha da tempo chiarito che perché si perfezioni il delitto di minaccia è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Difatti, poiché l'evento da cui dipende l'esistenza del reato consiste nel turbamento della psiche del destinatario, che si realizza con la stessa rappresentazione del male futuro, il nesso tra la condotta e l'evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta (Sez. 5, n. 7511 del 17/05/2000, Gaetani, Rv. 21653601).

**5.** Sulla base delle suesposte considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, rimanendo conseguentemente assorbiti tutti gli altri profili di censura proposti con il ricorso.

**P.Q.M.**

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.  
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.